



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. **11** del 9 Dicembre 2019

RESTITUZIONE SGRAVI PREGRESSI IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'art.1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006, prevede tra le altre cose l'abbattimento delle agevolazioni contributive di cui hanno beneficiato i datori di lavoro in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti per i loro dipendenti (cfr. nostra newsletter n. 1 del 18 gennaio 2019).

L'INPS, nella sua attività di verifica, controlla mensilmente il regolare versamento e, ove siano state conguagliate delle agevolazioni, attiva la procedura del "DURC ON LINE". In pratica richiede "d'ufficio" un "DURC" coinvolgendo per l'effetto anche l'INAIL e la Cassa Edile in caso di aziende edili.

A quel punto l'Istituto in caso di riscontrato mancato versamento dei contributi, così anche l'INAIL e le Casse Edili ove risultino inadempienze anche nei confronti di questi Enti, invia un "preavviso di irregolarità **tramite PEC all'indirizzo del Datore di Lavoro** attribuendo allo stesso un termine di **QUINDICI** giorni per pagare (anche in forma rateale), **pena la perdita di tutti gli sgravi applicati a decorrere dal periodo successivo alla inadempienza più lontana nel tempo indicata nel predetto preavviso.**

A titolo meramente esemplificativo, si pensi al caso di un datore di lavoro Artigiano ditta individuale, con un solo dipendente, che a far data da "**Ottobre 2015**" abbia conguagliato uno sgravio triennale sui contributi del lavoratore pari a € "500 mensili" e non abbia (per distrazione, dimenticanza o carenza di liquidità) pagato i contributi dei primi due mesi di occupazione. Una volta rilevata l'inadempienza l'INPS intima, **via PEC al datore di lavoro**, di pagare i predetti contributi entro **15 giorni**. Il mancato pagamento, anche in forma rateale, entro il termine ascripto determina la perdita di tutte le agevolazioni conguagliate per il lavoratore poiché, secondo l'INPS, utilizzate in assenza di regolarità contributiva. Giusto per essere chiari e seguendo l'esempio sopra descritto si rischia di perdere sino a 18.000 euro di sgravi per non averne pagato poche centinaia.

In virtù di ciò è opportuno consultare la PEC giornalmente, poiché non sempre il Consulente del Lavoro "intermediario delegato" viene informato preventivamente dall'INPS dell'emissione del "preavviso di irregolarità".

È comunque allo studio dell'esecutivo una modifica alla norma attualmente in vigore consistente intanto nell'attribuire più tempo al contribuente per la regolarizzazione e, in caso di mancato versamento, nell'introdurre un meccanismo di proporzionalità tra importo non pagato e sanzione conseguente. Questo al fine di evitare il pagamento di somme importanti (vedi esempio sopra) a fronte di omissioni contributive minime.